

## LICENZIAMENTI

Torna il principio fondamentale di **giustizia nel lavoro**: se un licenziamento è illegittimo, la sanzione per l'impresa deve avere un **effetto "deterrente"** e cioè scoraggiare comportamenti scorretti a danno dei lavoratori. Si prevede **l'estensione** del sistema sanzionatorio **a tutti i datori di lavoro**, indipendentemente dal numero di dipendenti; a differenza della precedente norma che differenziava il diritto al reintegro sopra e sotto i 15 dipendenti. Il reintegro avviene in tutti i casi di nullità (discriminazione, violazione normativa di tutela della parità e della maternità, motivi illeciti), in caso di invalidità del licenziamento individuale comminato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, con previsione di un sistema risarcitorio commisurato alla retribuzione; come forma sanzionatoria generale nei casi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, per violazioni procedurali e sostanziali, con previsione di un sistema risarcitorio commisurato alla retribuzione; nei casi di violazione della disciplina procedurale e sostanziale (effettiva sussistenza della causale economica e criteri di scelta) in materia di licenziamento collettivo. In tutti i casi di reintegro, al lavoratore viene lasciata l'alternativa di scegliere tra il risarcimento congruo o il reintegro. Anche quando il licenziamento individuale o collettivo per giustificato motivo oggettivo è riconoscibile come legittimo, si introduce una forte responsabilizzazione dell'impresa nei confronti dei lavoratori licenziati prevedendo una misura di politica attiva. Per le imprese sotto i 5 dipendenti, laddove non vi sia volontà del lavoratore o condizione per l'impresa di reintegro, il giudice dispone una soluzione equa e ragionevole. Viene rafforzata la tutela processuale, cancellato il contributo unificato e resa accessibile la giustizia del lavoro a tutti i lavoratori, ripristinato il ruolo del giudice nella valutazione della proporzionalità della sanzione.

## RIFORMA DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

A differenza dello Statuto del 1970, la nuova Carta si applica a tutti i lavoratori: subordinati, atipici e autonomi, pubblici e privati, di qualsiasi impresa. Il mercato del lavoro è iperstressato da leggi che hanno introdotto la precarietà e modificato profondamente i contratti di lavoro. C'è bisogno di ricostruire la funzione delle tipologie contrattuali: vanno cancellate tante forme di precarietà e ricondotte alcune tipologie alle modalità di svolgimento di lavoro. Occorre **contrastare l'utilizzo della flessibilità** fatta in questi anni dalle aziende **per svalutare il lavoro**, penalizzando vita e carriera di milioni di lavoratori e depauperando competenze e professionalità diffuse in virtù della discontinuità del lavoro. Per questa ragione oltre al contratto di lavoro a tempo indeterminato, si riscrivono le regole di quelle poche tipologie contrattuali in grado di soddisfare l'esigenze delle imprese: dai contratti a termine (ripristinando la causale e i limiti all'utilizzo), alla somministrazione (che ridiventa a termine), al part-time e all'apprendistato, si definiscono i parametri che qualificano le collaborazioni e si dà dignità al lavoro autonomo. **Tutti i lavoratori avranno gli stessi diritti, la contrattazione sarà lo strumento che determinerà per tutti le condizioni di lavoro e la sua valorizzazione, tutti i lavoratori parteciperanno alle scelte con la generalizzazione delle regole su Democrazia e Rappresentanza.**

LA PROPOSTA DELLA CGIL, QUINDI, RIUNIFICA IL MONDO DEL LAVORO OGGI PROFONDAMENTE DIVISO DA LEGGI CHE SEPARANO IL PUBBLICO DAL PRIVATO, GLI AUTONOMI DAI SUBORDINATI, SUPERANDO TUTTE LE DISUGUAGLIANZE.

Dai nuova vita ai diritti, firma la legge di iniziativa popolare per la "Carta dei Diritti Universali del Lavoro": il nuovo Statuto, un patrimonio di dignità e libertà, una sfida per i diritti. Lascia un segno nella storia del lavoro, una storia di tutti, anche tua.

**È TUA!  
FIRMALA.**

#SfidaXiDiritti

CGIL

cgil.it  

CGIL

CARTA DEI  
DIRITTI  
UNIVERSALI  
DEL LAVORO  
NUOVA VITA AI DIRITTI

## Proposta di Legge di iniziativa popolare: NUOVO STATUTO DI TUTTE LE LAVORATRICI E DI TUTTI I LAVORATORI

La consultazione degli iscritti alla CGIL, tramite voto, ha visto un'approvazione pressoché unanime del documento. Da questo nasce la raccolta firme, promossa dalla CGIL, per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare: **Carta dei Diritti Universali del Lavoro ovvero nuovo Statuto di tutte le Lavoratrici e di tutti i Lavoratori**. "Nuovo" in ragione dell'idea che, più che un ritorno al passato, questa proposta di una legge di rango costituzionale, **si misura con il cambiamento intervenuto nel mondo del lavoro**, che oggi vede molte disuguaglianze, discriminazioni e divisioni.

Lo Statuto è fatto di tre parti:

- **principi universali,**
- **norme di legge che danno efficacia generale alla contrattazione e codificano democrazia e rappresentanza per tutti,**
- **risrittura dei contratti di lavoro.**

Lo Statuto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e la contrattazione inclusiva sono due gambe di una strategia che affronta il precipitare delle disuguaglianze nel mondo del lavoro con lo strumento proprio di un sindacato. Il primo si fa carico di riscrivere il diritto del lavoro ricostruendone i principi di derivazione costituzionale sui quali fondare una carta dei diritti per tutti i lavoratori, la seconda, cioè la contrattazione, ne dà effettività.

**La contrattazione inclusiva** è una scelta precisa. Vuol dire affidare alla contrattazione il compito di includere i soggetti che oggi ne sono esclusi, che siano i precari o i lavoratori degli appalti, che siano i lavoratori di diverse aziende di uno stesso sito o di una filiera, il principio è sempre lo stesso: avvicinare attraverso la contrattazione i trattamenti e le condizioni di lavoro, cancellando disuguaglianze e divisioni tra lavoratori.

Diverse leggi in questi anni hanno colpito pesantemente l'equilibrio tra la legge e la contrattazione, tra poteri unilaterali e diritti collettivi: dal blocco della contrattazione nel pubblico impiego all'art.8 che ha esteso la derogabilità a leggi e contratti, alle leggi che hanno moltiplicato il precariato culminate nel jobs act, leggi che hanno cancellato le norme sul contrasto al lavoro sommerso e minato il diritto a lavorare in sicurezza. Ma c'è un mondo che neanche la contrattazione è riuscita a tutelare in pieno e al meglio, quello della differenziazione delle forme di lavoro: subordinato, parasubordinato, autonomo, nelle loro tante moltiplicazioni. Spesso sono stati definiti atipici, flessibili, precari, discontinui, finti o veri autonomi, professionisti.

Oggi la **separazione tra garantiti e non garantiti** assume tante sfumature. La contrattazione inclusiva può avvicinare condizioni diverse e trovare risposte ai bisogni di chi lavora, ma ci sono **diritti** soggettivi che vanno resi **universali ed indisponibili** alle deroghe e soprattutto **estesi** a tutti.

Ci vuole quindi una "Carta" fatta di principi di rango costituzionale affinché, come fu per la legge 300/70, la "Costituzione entri nei luoghi di lavoro, riconoscendo diritti a chi ne è escluso".

Ma occorre anche una legge, un Nuovo Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori che riscriva il Diritto del lavoro, rovesciando l'idea che sia l'impresa, che rappresenta il soggetto più forte, a determinare le condizioni di chi lavora, cioè del soggetto più debole.

**Estendere diritti a chi non ne ha, riscriverne di nuovi per tutti, per garantire i diritti nel lavoro in un mondo che cambia velocemente e ha bisogno di innovazione.**

Dare garanzia a tutti i lavoratori di una **partecipazione attiva** nella definizione dei **contratti collettivi** ad efficacia generale, sottoscritti attraverso regole universali sulla rappresentanza e sulla democrazia nei luoghi di lavoro. Fare i conti con la precarietà e ricostruire il valore dei contratti di lavoro rendendoli appropriati al loro utilizzo. Che sia a tempo indeterminato, determinato, autonomo o occasionale, ogni contratto deve rispondere ad una effettiva esigenza e non essere lo strumento con il quale si sacrificano i diritti dei lavoratori per ridurre i costi all'impresa.

**Il lavoro va tutelato**, ma anche **valorizzato nella sua funzione sociale** oltre che economica. Oggi parlare di innovazione vuol dire parlare di competenze, abilità, valorizzazione professionale, perché i lavoratori non sono meramente una parte del processo, ma i loro saperi e creatività ne determinano la qualità.

La Cgil vuole **ridare Diritti, Democrazia e Dignità al Lavoro**, guardando in avanti, con una proposta che sia capace di leggere il cambiamento, innovando gli strumenti contrattuali, preservando quei diritti fondamentali riconosciuti senza distinzione a tutti i lavoratori perché inderogabili e quindi universali.

**È TUA!  
FIRMALA.**

## CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO

Ci sono diritti fondati su principi di derivazione costituzionale che devono essere garantiti a tutti i lavoratori. Un **lavoro** senza **diritti** rende il lavoro una merce, diritti universali rendono il lavoro un **fattore di benessere** e **di crescita**. Qualunque lavoro si faccia, in qualunque modo si svolga la propria attività, qualsiasi contratto si abbia, questi diritti saranno sempre riconosciuti e accessibili.

**Diritto al lavoro.** Ogni persona ha diritto di svolgere un lavoro o una professione liberamente scelti o accettati. Lo Statuto disciplinerà il diritto all'accesso, all'orientamento e al reinserimento lavorativo, tramite i servizi pubblici con carattere gratuito.

**Diritto ad un lavoro decente e dignitoso.** Ogni persona ha diritto ad un lavoro decente e dignitoso che si svolga nel rispetto della professionalità e con condizioni di lavoro eque.

**Diritto a condizioni di lavoro chiare e trasparenti.** Tutti i lavoratori hanno diritto a condizioni contrattuali chiare e trasparenti, formulate per iscritto, e di ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi e dei loro diritti.

**Diritto ad un compenso equo e proporzionato.** Ogni prestazione di lavoro deve essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto e riferito a quanto previsto dai contratti collettivi, o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi.

**Libertà di espressione.** Tutti i lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Statuto, anche nei luoghi dove prestano la loro opera.

**Diritto a condizioni ambientali e lavorative sicure.** Tutti i lavoratori hanno diritto a lavorare in condizioni ambientali e lavorative sicure, tali da garantire la protezione della propria salute fisica e psichica e della propria personalità.

**Diritto al riposo.** Tutti i lavoratori, anche autonomi, hanno diritto ad un riposo come periodo nel quale sia resa inesigibile la prestazione lavorativa.

**Diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale.** Le lavoratrici e i lavoratori

hanno diritto di scegliere i tempi e i modi della propria genitorialità, senza subire pregiudizio alcuno sul piano del rapporto di lavoro. I congedi devono essere realmente universali, anche attraverso l'esercizio della contrattazione collettiva.

**Diritto alle pari opportunità tra donna e uomo in materia di lavoro e professione.** Lo Statuto riprende l'art. 3 della Costituzione, attualizzando il tema della parità come diritto in forma antidiscriminatoria.

**Diritto a non essere discriminato nell'accesso al lavoro e nel corso del rapporto di lavoro.** Tutti i lavoratori vanno tutelati nei confronti della discriminazione, anche quella indiretta, e da tutte le forme di molestia.

**Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza.** La tutela della privacy nei confronti dei controlli a distanza e il diritto alla riservatezza sono riaffermati dallo Statuto, che ribadirà, rafforzandole, le competenze delle RSA/RSU.

**Divieto del trattamento dei dati ed estensione di tutele relative alla libertà e dignità dei lavoratori.** Tutti i lavoratori hanno diritto

ad essere tutelati nel trattamento dei dati personali per ragioni che non corrispondano a finalità produttive e organizzative e comunque in virtù di accordi sindacali.

**Diritto all'informazione.** Tutti i lavoratori hanno diritto, anche attraverso le organizzazioni collettive alle quali aderiscono, ad essere informati su tutte le vicende dell'impresa che possano ripercuotersi sul loro rapporto di lavoro.

**Diritto a soluzioni ragionevoli in caso di disabilità oppure di malattia di lunga durata.** Tutti i lavoratori che, a causa di una disabilità o di una malattia di lunga durata subiscono una limitazione, hanno diritto a soluzioni ragionevoli, materiali e organizzative.

**Diritto di ripensamento e diritto al congruo preavviso in caso di modifiche contrattuali unilaterali.** Il lavoratore ha diritto ad essere tutelato in caso di denuncia del patto che attribuisce poteri unilaterali alla controparte.

**Diritto ai saperi.** Tutti i lavoratori hanno diritto all'apprendimento permanente, ad un sistema efficace di politiche attive, all'acces-

so alle nuove tecnologie e all'acquisizione delle competenze necessarie per evitare forme di esclusione sociale dei lavoratori poco qualificati.

**Diritto alla tutela delle invenzioni e delle opere dell'ingegno.** Ciò che è frutto dell'ingegno del lavoratore nello svolgimento del proprio lavoro e che non sia già ricompreso nel contratto va riconosciuto al lavoratore.

**Tutela dei lavoratori in caso di recesso e di mancato rinnovo di contratti successivi.** Tutti i lavoratori hanno diritto ad essere tutelati in caso di mancanza di giustificazione del recesso o mancato rinnovo, per contrastare abusi e discriminazioni.

**Diritto al sostegno dei redditi da lavoro.** Tutti i lavoratori hanno diritto, in caso di disoccupazione involontaria o di sospensione dell'attività produttiva, ad avere un sistema assicurativo che garantisca un'esistenza libera e dignitosa.

**Diritto ad una adeguata tutela pensionistica.** Tutti i lavoratori hanno diritto ad un trattamento pensionistico che garantisca loro i

mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

**Tutela processuale dei diritti del lavoratore e tutela del lavoratore nei confronti dei licenziamenti illegittimi.** Tutti i lavoratori hanno diritto ad accesso, gratuità e durata ragionevole dei processi e alla congruità dei risarcimenti in caso di controversie relative ai rapporti di lavoro.

**Diritto alla libertà di organizzazione sindacale, di negoziazione e di azione collettiva e alla rappresentanza degli interessi del lavoro.** Tutti i lavoratori hanno la possibilità di organizzarsi liberamente, di negoziare e di ricorrere ad azioni collettive per la tutela dei propri interessi sindacali e professionali.

**Contrasto al lavoro nero, all'organizzazione dell'attività mediante violenza, minaccia, intimidazione e sfruttamento.** Tutti i lavoratori hanno diritto ad essere tutelati contro il ricorso al lavoro nero come reato penale e da chiunque organizzati e utilizzi l'attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o sfruttamento.

## DEMOCRAZIA, RAPPRESENTANZA, PARTECIPAZIONE, CONTRATTAZIONE

**Gli articoli 39 e 46 della Costituzione** sono rimasti in parte inapplicati. In questi anni molti sono stati gli accordi che sono intervenuti per rafforzare sia **l'efficacia della contrattazione** (da ultimo il testo unico su **democrazia e rappresentanza** del 10 gennaio 2014 e i successivi accordi che disciplinano regole per la rappresentanza), sia gli accordi sul tema della democrazia economica. Al contrario vi è stata una sottrazione di competenze alla contrattazione e una pesante legificazione dei rapporti di lavoro e delle prerogative sindacali, in particolare nel lavoro pubblico. Ciò ha determinato che **nei luoghi di lavoro c'è meno partecipazione e alle imprese vengono dati sempre più poteri decisionali, spesso esplicitando che l'assenza o le violazioni di accordi sindacali non comportano conseguenze sanzionatorie.**

Le leggi che hanno regolato il lavoro nel pubblico, come nel privato, hanno scaricato tutti i conflitti sul sacrificio dei diritti e sulla pratica derogatoria dei contratti e delle stesse normative. La contrattazione collettiva in tutti i suoi aspetti, ambiti e livelli riveste una sua importanza proprio perché consente di regolare il rapporto tra impresa e lavoro, conciliando i diritti dei lavoratori, i bisogni delle imprese attraverso processi collettivi che aumentano partecipazione e democrazia.

**Per questa ragione il nuovo Statuto prevede l'estensione di modelli di partecipazione a tutti i lavoratori, regole per la rappresentanza che unificano pubblico/privato, aziende di grandi/piccole dimensioni, lavoratori standard/atipici, introduce norme specifiche per i lavoratori autonomi.**

Partecipare alla discussione sugli accordi ed eleggere i propri rappresentanti liberamente rendono i lavoratori soggetti attivi e consapevoli e danno alla contrattazione strumenti e regole che possono dare sostanza al principio costituzionale dell'efficacia generale. Quando la maggioranza delle organizzazioni rappresentative, in vir-

tù di una certificazione trasparente e generalizzata, sottoscrive un contratto, avendo consultato in modo certificato i lavoratori, esso ha efficacia per tutti i lavoratori afferenti a quell'ambito contrattuale.

**Non sono i datori di lavoro a poter stabilire le regole**, né possono sottrarsi alla contrattazione, **ma sono i lavoratori**, la cui organizzazione è libera e ha finalmente regole che valgono per tutti, **a decidere**. Le regole attualmente contenute in accordi pattizi in materia di rappresentanza, democrazia e contrattazione hanno, con la proposta di nuovo Statuto, una loro traduzione in legge. Partecipare vuol dire cooperare, collaborare al benessere delle imprese ma nel rispetto dei diritti dei lavoratori: per questa ragione non ci può essere alcuna forma di partecipazione che non sia realmente democratica. La democrazia economica, come strumento di informazione, verifica, controllo, sorveglianza e partecipazione diretta alle scelte sulla vita economica dell'impresa è uno strumento utile al benessere del lavoro nella sua componente datoriale e dei lavoratori. Per questa ragione si traducono in strumenti a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro le norme sulla partecipazione economica prevista dall'art. 46 della Costituzione.

Le organizzazioni dei lavoratori ma anche quelle dei datori di lavoro dovranno certificarsi, beneficiando così di una rappresentatività reale e di un sistema di regole democratiche che restituiscano all'autonomia delle parti quel valore costituzionale che era contenuto nella legge 300/70 e che il legislatore nel corso del tempo ha indebolito.

**Questi principi, estesi a tutte le imprese e a tutti i lavoratori, possono realmente rappresentare un cambiamento profondo delle relazioni tra organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e imprimere al sistema produttivo uno scatto di qualità attraverso una partecipazione diffusa.**